

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- l'articolo 10 del regolamento interno 30 marzo 1973, n. 1 (Regolamento interno del Consiglio regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 20 luglio 2004, n. 5 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica);

Rilevato che per quanto riguarda il Consiglio regionale si applicano in particolare le disposizioni previste all'articolo 9 della legge sopra citata "...è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni";

Evidenziato che tale disciplina è valida a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto;

Evidenziato che in alcuni comuni della Toscana si svolgeranno nella stessa data anche le elezioni amministrative per le quali è possibile anche il ricorso al turno di ballottaggio;

Ritenuto pertanto necessario estendere le stesse disposizioni fino alla conclusione delle eventuali operazioni di ballottaggio delle elezioni amministrative, limitatamente a tematiche, contenuti e soggetti riferiti ai territori interessati dalle consultazioni elettorali amministrative;

Ritenuto necessario approvare le disposizioni per le attività di informazione e comunicazione del Consiglio regionale da osservare nel periodo della campagna elettorale - elezioni europee ed amministrative del 6-7 giugno 2009, così come specificamente indicato nell'allegato A, con l'obiettivo di assicurare il diritto dei cittadini all'informazione sugli eventi pubblici, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa citata;

A voti unanimi,

delibera

1. di approvare le disposizioni per le attività di informazione e comunicazione del Consiglio regionale, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da osservare nel periodo della campagna elettorale per le elezioni europee e amministrative del 6-7 giugno 2009, così come specificamente indicato nell'allegato A;
2. di estendere le stesse disposizioni per le attività di informazione e comunicazione del Consiglio regionale, fino alla conclusione delle eventuali operazioni di ballottaggio delle elezioni europee e amministrative del 6-7 giugno 2009, limitatamente a tematiche, contenuti e soggetti riferiti ai territori interessati dalle consultazioni elettorali amministrative;
3. di incaricare il dirigente dell'agenzia per le attività di informazione del Consiglio regionale, il dirigente dell'area di coordinamento competente in materia di comunicazione e rappresentanza, il dirigente del settore competente in materia di comunicazione di dare la massima diffusione e concreta attuazione alla presente deliberazione, per quanto di rispettiva competenza.

“Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007.” (PBURT II/BD)

IL PRESIDENTE

Alessandro Starnini

IL SEGRETARIO

Alessandro Mazzetti

Regole di comportamento per le attività di informazione e comunicazione del Consiglio regionale da osservare nel periodo della campagna elettorale per le elezioni europee e amministrative del 6-7 giugno 2009

Nei giorni 6 e 7 giugno 2009 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e contemporaneamente le elezioni amministrative per il rinnovo di numerose amministrazioni locali.

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, che per le elezioni amministrative comprendono anche il periodo di svolgimento degli eventuali ballottaggi, sono in vigore le regole previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica).

Per quanto riguarda l'attività del Consiglio si applica quanto previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge citata che fa *“divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”*.

In concreto per tutte le attività di informazione e comunicazione ci si dovrà attenere alle seguenti disposizioni.

1) Comunicati stampa

- a) Prosegue la diffusione della comunicazione attraverso i comunicati stampa che informano sull'attività del Consiglio regionale e delle commissioni consiliari. L'informazione dovrà però limitarsi all'oggetto dell'atto in discussione o al tema del dibattito, riferendo anche il nome del consigliere che interviene, ma senza la sigla del gruppo di appartenenza e purché il suo intervento non abbia diretto riferimento ai temi della campagna elettorale e riguardi solo il merito del provvedimento in discussione. Dal momento della formale presentazione delle candidature il nome del consigliere che sia candidato non può essere citato.
- b) I comunicati degli organi consiliari dovranno riferirsi esclusivamente a fatti di carattere istituzionale ed essere redatti nella forma impersonale (*“La Presidenza del Consiglio regionale, il Presidente della Commissione....”*).

2) Conferenze stampa

Le conferenze stampa sono sospese. Specifiche eccezioni possono essere autorizzate dal direttore dell'Agenzia per l'informazione del Consiglio regionale a fronte di situazioni di carattere eccezionale e solo se ritenute indispensabili all'efficace assolvimento delle funzioni dell'Ente.

3) Rivista quindicinale T.C.R.

- a) La rivista continua le pubblicazioni nella forma consueta. Le sintesi degli interventi dovranno tuttavia riferire argomentazioni strettamente inerenti al contenuto del provvedimento, evitando qualsiasi altra considerazione di carattere politico, o tanto meno, elettorale analogamente a quanto previsto per i comunicati.
- b) E' sospesa la pubblicazione delle pagine dei gruppi consiliari.

4) Sito Internet

Le notizie da immettere sul sito del Consiglio regionale dovranno uniformarsi ai criteri indicati per i comunicati stampa.

5) Editoria e stampa

Il servizio di editoria e stampa a favore dei gruppi consiliari, con la sola esclusione della riproduzione di atti consiliari, è sospeso.

6) Trasmissioni televisive sull'attività del Consiglio

- a) Premesso che la responsabilità dei contenuti delle trasmissioni e del rispetto delle regole della par condicio è da addebitarsi esclusivamente alle emittenti, sono sospese tutte le trasmissioni ordinarie previste dalla convenzione con le emittenti Tv e Radio che hanno ad oggetto l'illustrazione e la copertura del dibattito politico e la personalizzazione delle posizioni. Nell'ambito delle stesse convenzioni possono essere autorizzate dal direttore dell'Agenzia per l'informazione del Consiglio regionale solo le trasmissioni che hanno l'esclusivo obiettivo di informare sugli eventi di carattere istituzionale dell'Ente.
- b) Dalle limitazioni restano escluse le trasmissioni integrali delle sedute degli organi consiliari.

7) Uso delle sale del Consiglio

- a) Per l'uso di tutte le sale del Consiglio si applicano le disposizioni indicate all'articolo 45 del "Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio di competenza dell'Ufficio di presidenza" approvato con deliberazione Ufficio di presidenza 25 luglio 2006, n. 59, come modificato con deliberazione Ufficio di presidenza 12 febbraio 2008, n. 13, di seguito riportate:

"1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali per elezioni e referendum e fino alla chiusura delle operazioni di voto, si applicano, ai fini dell'uso delle sale del Consiglio, le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica).

2. Nei periodi indicati al comma 1 è comunque vietato l'uso delle sale per iniziative pubbliche che abbiano per oggetto tematiche di interesse elettorale o riguardanti il referendum, ovvero per iniziative alle quali partecipino candidati alle elezioni o soggetti dei comitati promotori del referendum. Con le limitazioni del presente comma, le commissioni consiliari possono svolgere iniziative di studio e di approfondimento inerenti agli atti di propria competenza.

3. Negli stessi periodi la domanda di utilizzazione delle sale del Consiglio deve indicare, oltre all'oggetto dell'iniziativa, i relatori e gli altri soggetti invitati. Alla domanda deve essere unita una dichiarazione con la quale il promotore dell'iniziativa si assuma piena responsabilità relativamente al rispetto delle norme che disciplinano il divieto di propaganda ai sensi dell'articolo 9 della l. 28/2000."

- b) Gli inviti ed il materiale informativo delle iniziative che si svolgono presso le sale consiliari possono indicare la carica ed il nome dei consiglieri partecipanti, senza indicazione del gruppo di appartenenza nonché la qualifica e il nome dei partecipanti esterni, senza indicazione di appartenenza a partiti o schieramenti politici.